

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-421 del 31/01/2022
Oggetto	Società Agricola Santamaria S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via del Rio n. 400. Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali esistente ad uso industriale sito in Comune di Mercato Saraceno (FC) - Località Serra c/o allevamenti denominati Nerone 1, 3, 4 e 5, Centro Verri, Case Capucci e Serre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Proroga degli adempimenti stabiliti al punto 2., lettera d) della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-443 del 31/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Società Agricola Santamaria S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via del Rio n. 400. Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del **deposito di oli minerali esistente ad uso industriale sito in Comune di Mercato Saraceno (FC) – Località Serra** c/o allevamenti denominati Nerone 1, 3, 4 e 5, Centro Verri, Case Capucci e Serre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. **Proroga degli adempimenti stabiliti al punto 2., lettera d) della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020.**

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741 convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303, dettano la disciplina di riferimento per le concessioni per la lavorazione ed il deposito degli oli minerali;
- gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, la Legge 28 maggio 1959 e gli artt. 1 e 4 della Legge 7 maggio 1965, n. 460 hanno attribuito ai Prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha introdotto semplificazioni nelle procedure di concessione per l'installazione degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* stabilisce che le attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2) e che sono sottoposte per alcune tipologie ad autorizzazione (art. 1, comma 56);
- l'art. 1, comma 55 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 attribuisce alla competenza della Regione le funzioni amministrative di autorizzazione delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 riordina la disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- il Decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *“Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio”*, attribuendo alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico le autorizzazioni delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali ricomprese tra le *“infrastrutture ed insediamenti strategici”*;
- la Giunta Provinciale, con atto n. 13306 del 21 febbraio 2005, ha preso atto delle funzioni amministrative in materia di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ha individuato nel Servizio Ambiente la struttura dell'Amministrazione provinciale competente;

Considerato che con nota ministeriale n. 0000165 del 7 ottobre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le prime indicazioni in merito all'attuazione della Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico ed in particolare ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 *“Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”*;

Visti:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e energia;

- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, secondo cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali relativi ai depositi di oli minerali e GPL;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020 Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena ha rilasciato alla Società Agricola Santamaria S.r.l. l'autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito di oli oli minerali esistente ad uso industriale sito in Comune di Mercato Saraceno (FC) – Località Serra c/o allevamenti denominati Nerone 1, 3, 4 e 5, Centro Verri, Case Capucci e Serre 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nel rispetto degli obblighi stabiliti al relativo punto 2.;

Precisato in particolare che al punto 2., lettera d) della suddetta Determinazione dirigenziale è stato stabilito di **concludere i lavori di modifica del deposito in oggetto** (rimozione dei serbatoi da dismettere, esecuzione del relativo Piano di indagine ambientale e installazione dei nuovi serbatoi) **entro un anno dalla data di rilascio della medesima autorizzazione;**

Vista la nota del 21/12/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/198450 del 24/12/2021, con cui la Società Agricola Santamaria S.r.l. ha avanzato ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena apposita **richiesta di proroga di 180 giorni del suddetto termine**, motivata dall'impossibilità di realizzare nei tempi previsti gli adempimenti richiesti, a causa dello stato di emergenza indotto dalla pandemia da COVID-19 e dalle conseguenti riorganizzazioni delle attività amministrative, tecniche ed esecutive;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta di proroga, a condizione che venga dato seguito a quanto stabilito al punto 2. della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020;

Considerato che per la gestione in via definitiva del deposito di stoccaggio di oli minerali in oggetto risulta necessario che la Società Agricola Santamaria S.r.l. richieda il relativo collaudo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 429/94, conformemente a quanto stabilito al punto 2, lettera e) della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020;

Preso atto che con nota del 25/01/2022, pervenuta in data 27/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/13001 del 27/01/2022, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, la Società Agricola Santamaria S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della medesima Società in data 27/01/2022, con cui si attesta di aver provveduto all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) di cui al D.P.R. 642/1972 e s.m.i., trasmettendo la relativa scansione annullata avente identificativo n. 01201346147052;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 recante “*Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'Incarico di funzione denominato “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, Titolare dell'Incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di **stabilire** che il **punto 2., lettera d)** della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del **06/02/2020**, è **sostituito** con il seguente:

“2. Alla Società titolare dell'autorizzazione è **fatto obbligo** di:

[...]

d) **concludere i lavori di modifica del deposito** (rimozione dei serbatoi da dismettere ed installazione dei nuovi serbatoi) **entro il 04/08/2022**, dandone **comunicazione scritta** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Mercato Saraceno (PEC: mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena (PEC: com.forli@cert.vigilfuoco.it) e all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: dogane.forli@pec.adm.gov.it);

[...]”;

2. di **considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020, di cui rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente medesima alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-534 del 06/02/2020 ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Agricola Santamaria S.r.l., all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Comune di Mercato Saraceno.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.